

COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona



**REGOLAMENTO
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI OSPITATI
PRESSO STRUTTURE PROTETTE
DI TIPO RESIDENZIALE**

Approvato con delibera di
CONSIGLIO COMUNALE n. 74 del 28-11-2006

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'intervento e la compartecipazione economica del Comune di Bovolone relativamente al servizio di inserimento in strutture residenziali (Case di Riposo) o RSA o Comunità Alloggio per anziani non autosufficienti, dal punto di vista sociale o sanitario, per adulti in condizione di grave disagio sociale e/o disabili adulti.

2. Il Comune di Bovolone garantisce l'accesso a tale servizio secondo quanto previsto dall'art.22 della Legge 328 del 2000 ad ogni cittadino residente nel proprio territorio, indipendentemente dalla sua condizione economica, garantendo la tempestività dell'intervento al fine di garantire il percorso assistenziale necessario a tutela dell'interessato, fatta salva ogni azione di recupero successiva sui beni dell'interessato o dei parenti obbligati agli alimenti.

ART. 2

Soggetti Beneficiari

1. Hanno titolo a contributo economico del Comune le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere anziano non autosufficiente, dal punto di vista sociale o sanitario, o adulto in condizione di grave disagio sociale e/o disabile adulto, di norma in possesso di certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla competente Unità di Valutazione Distrettuale;
- b) essere in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti.

ART.3

Interventi del Servizio Sociale Professionale

1. Nell'ambito delle diverse forme di assistenza offerte al cittadino, l'ospitalità residenziale in struttura si colloca comunque come ultima risposta possibile a situazioni di grave disagio sociale e della presenza di una condizione di non autosufficienza non gestibile in ambito domiciliare. Il Servizio Sociale opererà accurate indagini e valutazioni proponendo altre forme di supporto domiciliare e realizzando ogni intervento atto a rimuovere ostacoli alla permanenza del soggetto nel proprio ambito familiare.

2. Pertanto la necessità di ricovero è subordinata alla valutazione da parte del Servizio Sociale e della valutazione del caso da parte della Unità Valutativa Multi Dimensionale Distrettuale, nel cui verbale risulterà la condizione di non autosufficienza e il progetto proposto.

ART. 4

Condizioni per accedere al contributo economico.

1. Per i residenti nel Comune di Bovolone, le condizioni per accedere ai contributi economici previsti dal precedente articolo 1 sono:

- a) l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero;
- b) l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari obbligati per legge a prestare gli alimenti.

2. Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri Comuni, ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale sono a carico dei rispettivi Comuni di residenza al momento del ricovero.

3. In applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998, il nucleo familiare di riferimento per i servizi residenziali per anziani è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge, ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

4. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'utente o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune, secondo il modulo appositamente predisposto, corredata dalla dichiarazione ISEE sulla situazione economica reddituale e patrimoniale riferita all'utente ed al coniuge o al convivente more uxorio.

5. Nel caso di mancanza di parenti e nel caso di totale o parziale incapacità fisica e/o giuridica dell'utente provvederà d'Ufficio il Servizio Sociale che contestualmente proporrà all'utente e avvierà la eventuale domanda di nomina di Amministratore di Sostegno secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n° 6 del 09/01/2004).

6. Nella domanda di cui all'art. 6, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito in disponibilità a diretto beneficio dell'interessato, da determinarsi annualmente da parte della Giunta Comunale.

7. Nella domanda dovranno, inoltre, essere indicati i nominativi dei parenti tenuti agli alimenti indicati all' art 433 del C.C. con relativi recapiti e dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta l'eventuale godimento di redditi diversi da quelli fiscalmente imponibili ed esclusi dalla dichiarazione ISEE (Pensioni Sociali/ Assegni Sociali /Indennità di Accompagnamento etc..)

8. Il valore ISEE viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale

ART. 5

Impegni a carico degli utenti

Con la domanda l'anziano o chi ne cura gli interessi si impegna e si obbliga a:

- 1. presentare apposita dichiarazione, sottoscritta con firma autenticata, con la quale, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. o coloro che se ne occupano si impegnano al pagamento della retta mensile di ricovero;

2. utilizzare le proprie risorse economiche e patrimoniali di cui ha la disponibilità giuridica, compresi anche eventuali arretrati di qualsiasi natura in godimento (con esclusione della quota per spese personali così come indicato nell'art. 4, comma 6).

3. autorizzare il Comune di Bovolone ad intraprendere per nome e conto proprio, ed a eventuale titolo di rivalsa, le azioni previste dalla legge nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

ART. 6

Domanda ed istruttoria

1) Il Comune richiede al momento del ricovero dell'assistito presso la struttura, la sottoscrizione di un suo specifico impegno a:

- a) accettare tutti i criteri di recupero delle somme anticipate previsti dal presente Regolamento;
- b) fornire tutti gli elementi richiesti dal Comune per quantificare il reddito ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell' assistito, disponibili per la copertura della rispettiva quota di retta di ricovero;
- c) comunicare al Comune:
 - c1) tempestivamente, variazioni di reddito che modifichino la quota di reddito di ricovero posta a carico del soggetto assistito;
 - c2) tempestivamente variazioni e atti straordinari di disposizione del patrimonio immobiliare o mobiliare dell' assistito, almeno 60 giorni prima della relativa formalizzazione;
- d) versare con i tempi e le modalità stabilite dal Comune i redditi disponibili a copertura della retta di ricovero a carico dell' assistito;
- e) prendere atto ed accettare che tutte le somme anticipate dal Comune e non rimborsate in vita dall' assistito, saranno recuperate, maggiorate degli interessi legali, rivalendosi sul patrimonio oggetto di successione;
- f) delegare alla riscossione della pensione di cui si è titolare, un Funzionario appositamente incaricato dall' Amministrazione Comunale.

2) All' impegno assunto dall' assistito di cui al presente articolo, seguirà formale presa d'atto da parte del Comune con contestuale impegno di spesa sul pertinente intervento di bilancio, analoga imputazione di spesa conseguirà alla rideterminazione della quota anticipata dal Comune per variazioni di reddito interamente in capo all' assistito.

ART. 7

Retta a carico dei parenti tenuti agli alimenti.

1. Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con il solo coniuge/convivente è richiesta la partecipazione alla copertura della retta di ricovero per la differenza tra il valore I.S.E.E. di tale nucleo familiare di riferimento, decurtato di un importo pari alla quota delle spese personali assicurata all'assistito e il valore del Minimo Vitale da assicurare al coniuge e/o al convivente more uxorio.

2. Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con parenti verso i quali ha l'obbligo di prestare gli alimenti, sprovvisti di capacità economiche cumulativamente inferiori al Minimo Vitale, il concorso dell'assistito è limitato ad un importo tale da assicurare al nucleo

familiare la disponibilità del Minimo Vitale, così come determinato dall'Amministrazione Comunale.

3. Il valore del Minimo Vitale e la sua parametrizzazione per nuclei familiari pluricomponenti viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale

4. Per gli ospiti che usufruiscono del contributo del Comune di Bovolone per il pagamento della retta, è richiesta la delega alla riscossione delle pensioni di cui sono titolari a favore di un funzionario appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

5. Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di 1,5 volte il valore del Minimo Vitale, parametrato, secondo il numero e la composizione del nucleo familiare medesimo, a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza determinata annualmente dalla giunta comunale.

6. Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore a due volte il valore del Minimo Vitale. Al di sopra di tale soglia il parente obbligato interviene con un contributo mensile pari alla differenza tra l'ammontare dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare e il valore di 1,5 volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare con più componenti, o del valore di due volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare mononucleare.

7. Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente. Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.

8. Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al comma 4 del presente articolo.

9. Il presente articolo non trova applicazione in caso di inserimento residenziale in struttura protetta di madre con figlio minorenni a seguito provvedimento di allontanamento emesso dagli organi giudiziari.

10. Il presente articolo non trova applicazione neppure in caso di inserimento in struttura a carattere terapeutico-riabilitativo non convenzionate con i servizi ULSS, a favore di adulti, purchè l'inserimento non superi i 6 mesi. In tali casi si valuterà esclusivamente il reddito dell'ospite.

ART. 8

Concorso del Comune

1. Qualora l'assistito o per lui i suoi parenti richiedano l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale, l'ufficio Servizi Sociali effettua la valutazione economico-sociale del caso, raccogliendo dati ed informazioni utili presso il nucleo familiare dell'assistito e presso i nuclei familiari dei suoi parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
2. Nel caso in cui siano presenti parenti obbligati a prestare gli alimenti questi verranno informati in merito ai loro obblighi ed alla possibilità di richiedere un contributo economico finalizzato all'assistenza nell'assolvimento della propria obbligazione. A tal fine potranno corredare la domanda dell'assistito da ulteriore dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare di riferimento.
3. Sia nel caso di assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale dell'intero onere della retta, che nel caso di intervento a mezzo di contributo economico parziale dell'Amministrazione Comunale a favore dell'assistito, l'assistente sociale formula la proposta di intervento ed il relativo piano assistenziale individualizzato.
4. Il Responsabile competente per il Servizio Sociale approva l'intervento con propria determinazione, previa conforme direttiva della Giunta Comunale da adottarsi annualmente .
5. L'Amministrazione Comunale potrà assumere anche l'onere della quota di spese personali a favore degli assistiti indigenti, per i quali non sia possibile l'intervento degli obbligati agli alimenti di cui all'art. 433 del C.C.
6. Ai fini di garantire la tutela sanitaria e sociale dell'anziano, in casi di assoluta urgenza e di pericolo di grave pregiudizio per la salute dell'assistito, prima della definizione dell'istruttoria e del provvedimento di impegno di spesa, può essere autorizzato l'inserimento in struttura protetta da parte del Sindaco, su motivata relazione dell'Assistente Sociale e proposta del Responsabile del Servizio; in tal caso verrà emesso un provvedimento temporaneo di assunzione spesa per il periodo massimo di quattro mesi, in attesa della definizione dell'istruttoria.

ART. 9

Recupero del credito

1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, il contributo concesso, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.
2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale attiva specifica azione di recupero del credito.

3. Qualora si dovessero verificare inadempienze nel saldo delle contribuzioni dovute dagli utenti o dai loro familiari per l' erogazione dei servizi individuato dal presente Regolamento, si provvederà alla riscossione in forma coattiva ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili o mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

5. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- il recupero forzato di crediti dell'interessato presso Enti o Istituzioni (ad esempio indennità di accompagnamento INPS) a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza;
- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonea garanzia formale da parte dello stesso (o degli eredi), affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza;
- l'espropriazione forzata del patrimonio mobiliare (depositi bancari, ...);
- al decesso dell' assistito il Comune procederà al recupero sul patrimonio oggetto di successione di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali, tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa di retta.

Art. 10

Interruzione dell'intervento assistenziale.

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, potrà essere immediatamente interrotto l'intervento assistenziale fino a quel momento prestato.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 11

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo rispetto all'istanza, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art.12

Verifica della situazione reddituale e patrimoniale.

1. Ogni anno entro il mese di Ottobre l'ufficio Servizi Sociali provvede a verificare la situazione reddituale e patrimoniale mediante richiesta all'utente della dichiarazione ISEE aggiornata all'anno di riferimento relativa al nucleo familiare così come composto ai sensi del comma 3 dell'art. 4.

2. Analogamente ogni anno entro il mese di ottobre l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.

Art.13

Norme finali e transitorie.

1. Il Comune con riferimento agli assistiti già inseriti presso le strutture di cui trattasi al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, provvede entro il 31/12/2007, ad una regolarizzazione dei rapporti secondo quanto previsto dall'art. 6 e seguenti.

2. Le disposizioni del presente Regolamento decoreranno dall' 1 gennaio 2007.

3. Per le somme anticipate dal Comune negli anni anteriori al 2007 sono fatti salvi i criteri di rivalsa anteriormente all' entrata in vigore del presente Regolamento.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme statali e regionali vigenti e alle norme del Codice Civile.